



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PRESSO LE n. 14 SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI VICENZA NEL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026 (CPV 55320000-9) - APPALTO RISERVATO, AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I., ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI "TIPO B" E LORO CONSORZI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991 E S.M.I..

ART. 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il servizio ha ad oggetto le funzioni rimaste di competenza del Comune relativamente alle mense scolastiche delle Scuole dell'Infanzia Statale.
2. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario del servizio, all'inizio dell'anno scolastico, l'elenco delle scuole situate nel territorio comunale ove espletare l'attività di somministrazione dei pasti, con l'indicazione del giorno di inizio e fine servizio e con l'indicazione del numero di operatori necessari sulla base del numero di bambini iscritti ad ogni scuola. La tabella seguente riporta i dati di massima; la comunicazione della data di inizio e fine servizio sarà fornita non appena comunicata dalla segreteria dell'Istituto Comprensivo (orientativamente verso fine agosto):

	Scuola Infanzia	indirizzo	n. operatori
I.C. 1	Burci	Contrà Burci, 22 – 36100 Vicenza	2
	Marco Polo	Via Viola, 23/25 – 36100 Vicenza	2
I.C. 2	Piccoli	Str. Comunale Bertesina, 353 – 36100 Vicenza	2
	Settecà	Str. Settecà, 11 – 36100 Vicenza	1
I.C. 3	Agazzi	Via Tormeno, 28 - 36100 Vicenza	2
	Campedello	Via Bertolo, 15 - 36100 Vicenza	2
I.C. 4	Dalla Scuola	Via B. Dalla Scuola, 51 – 36100 Vicenza	3
I.C. 5	Stalli	Contrà Stalli, 21 – 36100 Vicenza	3
	Malfermoni	Contrà Misericordia, 15 – 36100 Vicenza	4
I.C. 6	Lattes	Via Fasolo, 28 – 36100 Vicenza	3
I.C. 7	San Francesco	Via Turra, 41 – 36100 Vicenza	2
I.C. 8	Laghetto	Via Lago di Pusiano, 2 – 36100 Vicenza	3
I.C. 9	K.T. Lampertico	Via Mercato nuovo, 49 – 36100 Vicenza	2
I.C. 10	Collodi	Via Monte Spluga, 4 – 36100 Vicenza	2
	TOTALE		33

3. Il servizio dovrà essere svolto considerando che i destinatari dello stesso sono alunni della Scuola dell'Infanzia (3-5 anni), di conseguenza tutti gli operatori dovranno interagire con i bambini e contribuire a creare un adeguato ambiente adatto a rispondere alle loro esigenze e ai loro bisogni.
4. Il servizio di somministrazione dei pasti, come sopra descritto, comprende anche tutte le attività di pulizia, che dovranno essere condotte da personale incaricato dall'aggiudicatario.
5. L'aggiudicatario deve garantire il corretto smaltimento e riciclaggio di tutti gli imballi e contenitori dei prodotti utilizzati: imballi in plastica dei prodotti chimici, in cartone, etc.
6. Per il ritiro dei rifiuti l'aggiudicatario si assume l'obbligo di procedere alla raccolta differenziata, con particolare attenzione alla raccolta dell'organico.
7. L'aggiudicatario sarà responsabile del buon utilizzo di tutte le attrezzature e degli elettrodomestici impiegati nell'espletamento del servizio.
8. Le attività di pulizia e sanificazione dovranno essere effettuate in conformità a quanto disposto dal Reg. CE 852/04 (Pacchetto Igiene) e a quanto descritto, nel programma del Manuale di Autocontrollo, presente in ogni sede.

ART. 2 - DURATA

1. Il contratto avrà decorrenza dal 01/01/2025 o dalla diversa data di sottoscrizione del contratto e avrà durata biennale, mentre il servizio prestato seguirà il calendario scolastico.
2. E' facoltà della stazione appaltante, qualora ne ricorrano le condizioni e previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., il contratto relativo al servizio in oggetto per un ulteriore anno scolastico agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere o più favorevoli per la stazione appaltante.
3. E' facoltà della stazione appaltante prorogare il contratto relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 - ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Per la definizione dell'entità del servizio, è stata effettuata una valutazione su base annua delle attività espletate negli anni precedenti.
2. La previsione è di circa n. 18.414 ore per ciascun anno scolastico, così distinte:
 - settembre-dicembre: 7.128 ore;
 - gennaio-giugno: 11.286 ore
3. Il numero delle unità di personale da utilizzare e l'orario di inizio e fine del servizio in ogni sede sarà stabilito dal Comune di Vicenza in base al numero di bambini iscritti in ciascuna struttura e agli orari di consegna dei pasti.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo a base di gara è stato calcolato moltiplicando il predetto monte ore per una tariffa oraria omnicomprensiva pari ad € 23,00 (IVA esclusa) per gli anni 2025 e 2026 [periodo gennaio 2025 – dicembre 2026], ed è quindi pari ad € 847.044,00.
2. Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, pari all'85% dell'importo a base di gara, ammonta (per due anni) ad € 719.987,40 (iva esclusa), è ricompreso nell'importo posto a base di gara e non è soggetto a ribasso.
3. L'importo massimo complessivo stimato, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., è costituito dall'importo a base di gara, relativo al servizio per gli anni 2025 e 2026, dall'eventuale proroga per l'anno 2027 [periodo: gennaio-dicembre 2027], e dall'eventuale c.d. "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ed è pari ad € 1.439.974,80 (IVA esclusa).

Non sussistono rischi da interferenza, pertanto è pari a € 0,00 il costo per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, è il C.C.N.L. pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale turismo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è interamente finanziato con fondi propri del Comune di Vicenza.

4.1 Modifica del contratto in fase di esecuzione: previsione eventuale di proroga annuale, proroga tecnica e quinto d'obbligo

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà, come previsto all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto:

1. di esercitare la proroga del contratto relativo ai servizi del presente appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con comunicazione all'aggiudicatario almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto; l'importo stimato di tale opzione è pari ad € 423.522,00 (IVA esclusa);
2. di effettuare la proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del contratto stesso;
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, all'aggiudicatario verrà imposta l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. quinto d'obbligo); l'importo stimato di tale opzione è pari ad € 169.408,80 (IVA esclusa).

4.2 Revisione prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio, secondo le modalità definite all'articolo 24 del capitolato speciale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'art. 60 comma 3, lett. b) del Codice. L'eventuale adeguamento del prezzo esclude ogni altra forma di revisione contrattuale, anche in presenza di eventuali rinnovi dei C.C.N.L.. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

ART. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa *Lisa Cordaro*, posizione di elevata qualificazione del Servizio del Settore Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Istruzione del Comune di Vicenza - tel. 0444/221544 - indirizzo di posta elettronica: lcordaro@comune.vicenza.it.

ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), oppure provvede a nominare un soggetto diverso, nei casi previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, entro il termine di stipula del contratto di appalto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato all'aggiudicatario prima della stipula del suddetto contratto.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La gara è riservata, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 e s.m.i. ed il cui personale sia composto per almeno il 30% da lavoratori con disabilità o svantaggiati.

ART. 8 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici per partecipare alla gara devono:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. e non trovarsi in alcuna situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- essere cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 legge n. 381/1991), sezione relativa per un'attività che consente lo svolgimento del servizio in oggetto;
- essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività uguali e/o analoghe a quelle della presente procedura di gara.

ART. 9 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio si caratterizza per la particolarità dell'utenza a cui è rivolto e che richiede, da parte dell'operatore addetto alla somministrazione dei pasti, la capacità di relazionarsi in modo positivo sia con i bambini che con gli adulti che li accompagnano, mantenendo un comportamento rispettoso, tollerante e adeguato al ruolo e ai compiti da svolgere.
2. L'attività deve essere svolta tutti i giorni di apertura delle scuole dell'infanzia statali cittadine (di regola dal lunedì al venerdì), secondo il calendario scolastico regionale emanato annualmente, salvo casi di chiusura delle singole scuole con motivazioni diverse, comunicati di volta in volta a cura della segreteria della scuola.

3. Gli operatori addetti alla somministrazione dei pasti dovranno presentarsi nella struttura scolastica assegnata puntualmente secondo l'orario stabilito (indicativamente verso le ore 11.00 e fino alle ore 14.00) per svolgere le seguenti funzioni:
- ricevimento pasti, generalmente non porzionati e trasportati;
 - predisposizione refettori: pulizia, sanificazione, apparecchiamento;
 - predisposizione acqua, pane e frutta;
 - somministrazione dei pasti e distribuzione degli stessi: ai bambini e al personale della scuola autorizzato alla fruizione del pasto, nel rispetto delle grammature e delle pietanze spettanti ad ogni categoria di utente (bambini, corpo insegnante, diete);
 - sparcchiamento, ritiro delle stoviglie, pulizia e riordino dei tavoli;
 - pulizia e sanificazione, dopo i pasti, di tutto quanto utilizzato per i refettori (tavoli, sedie);
 - lavaggio (a mano e/o con lavastoviglie) e riordino delle stoviglie, del pentolame e degli utensili;
 - lavaggio interno ed esterno dei contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti;
 - gestione dei rifiuti;
 - riordino, sistemazione, pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi della cucina.
4. Gli orari di svolgimento del servizio sono in funzione della mensa, definiti dai singoli Istituti Comprensivi secondo la programmazione dell'attività didattica. Il calendario con gli orari di servizio viene comunicato dall'Amministrazione all'aggiudicatario all'avvio di ogni anno scolastico. Deve essere osservata la puntualità della presenza degli operatori nelle fasce orarie comunicate, indicativamente:
- entrata: tra le 10.30 e le 11.00
 - uscita: tra le 13.30 e le 14.00
5. Il servizio dovrà essere garantito anche nei casi di variazioni di orario comunicati preventivamente dalle scuole.
6. Durante lo svolgimento del servizio gli operatori dovranno indossare l'abbigliamento e tutti gli elementi di riconoscimento forniti dall'aggiudicatario e i dispositivi previsti per una corretta prassi igienica. Il mancato o non corretto utilizzo durante il servizio della dotazione fornita potrà comportare l'esclusione dall'incarico.

ART. 10 - REQUISITI RICHIESTI AL PERSONALE IMPIEGATO

1. L'aggiudicatario garantirà le prestazioni mediante l'impiego di personale in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
 - possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - attestato HACCP;
 - possedere idonea certificazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale attestante lo stato di buona salute e l'idoneità psico-fisica a svolgere le attività richieste;
 - godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti.

ART. 11 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., indetta in esecuzione della decisione a contrarre assunta con determinazione dirigenziale n. 1828 del 30.08.2024,

rettificata e integrata con la determinazione dirigenziale n. 2416 del 30.10.2024 del Comune di Vicenza, pubblicata nella piattaforma telematica certificata "Appalti & Contratti e-Procurement" della società Maggioli S.p.A. e da esperirsi in seduta virtuale.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-qualitativa	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

11.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – max 70 punti

Ai sensi dell'art. 108 del Codice, si stabiliscono i criteri di valutazione riguardanti l'offerta tecnico-formativa, specificati nella sottostante tabella:

OFFERTA TECNICO-FORMATIVA		PUNTEGGIO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI CALCOLO	D	T
1. Esperienza maturata nella gestione dei servizi oggetto della presente procedura o servizi analoghi per almeno 2 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni	Sarà valutato il modello organizzativo generale del servizio proposto dal concorrente, la sua capacità gestionale e di programmazione e organizzazione del lavoro	Max 15	
2. Adesione al progetto dell'Amministrazione Comunale (Settore Servizi Sociali) "Cittadinanze reincontrate";	Sarà verificata l'adesione o meno al progetto da parte del concorrente.		Max 5
3. Impegno del concorrente di avvalersi, nel periodo di gestione del servizio, anche di cittadini volontari indicati dai servizi sociali comunali, come segue: n. 1 volontario: punti 2; n. 2 volontari: punti 4; da n. 3 a n. 4 volontari: punti 6; da n. 5 a n. 6 volontari: punti 8; oltre n. 6 volontari: punti 10.	In sede di esecuzione si verificheranno le progettualità sociali e di inserimento lavorativo dei nuovi operatori formulate per il servizio		Max 10
4. Parità di genere ex art. 108 comma 7 d.lgs 36/2023	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art 46-bis del d.lgs 11.04.2006 n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna)		Max 2
5. Verifica e monitoraggio del servizio offerto.	Saranno valutate la qualità, concretezza, affidabilità e realizzabilità delle misure proposte per garantire la continuità e la	Max 20	

	qualità del servizio offerto		
6. Programmazione di un piano di formazione e aggiornamento del personale (sistema HACCP, regole istituzionali e competenze nell'ambito della refezione scolastica).	Saranno valutate la qualità, concretezza e realizzabilità delle misure proposte per garantire la formazione e/o l'aggiornamento professionale degli operatori	Max 18	

Ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale (D), saranno valutati i contenuti proposti dai concorrenti, che dovranno sviluppare una proposta/progetto in non più di due fogli (4 facciate formato A4, fronte retro, numerate, font Arial, carattere 11, interlinea 1,5), con riferimento ai criteri nn. 1, 4 e 5 riportati nella tabella che precede.

11.2 Attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Punteggio" della tabella che precede, contrassegnato con lettera "D", è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara, secondo la seguente griglia di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Distinto	0,80
Molto buono	0,70
Buono	0,60
Più che sufficiente	0,40
Sufficiente	0,30
Non del tutto sufficiente	0,20
Non valutabile o assente	0,00

Dopo che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, si attribuisce il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto all'elemento cui è assegnato un punteggio tabellare, contrassegnato con la lettera "T" nella tabella (criteri 2 e 3), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell'offerta, dell'elemento richiesto secondo le modalità previste nella predetta tabella.

La somma matematica dei punteggi così determinati costituirà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente.

11.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica – max 30 punti

Ciascun concorrente dovrà indicare nel modulo da compilare direttamente sulla Piattaforma con riferimento all'offerta economica il ribasso, espresso in termini percentuali sull'importo a base di gara, con un massimo di 3 decimali dopo la virgola.

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo previsto; agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio con la formula dell'interpolazione lineare, come segue:

$$X = 30 \times (Ri/Rmax)$$

dove:

- X** = punteggio attribuito all'offerta.
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax = miglior ribasso percentuale
30 = Coefficiente

L'offerta rimane valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa e andrà a costituire, in caso di aggiudicazione, obbligo contrattuale.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti rispetto ai punteggi discrezionali, procederà in relazione a ciascuna offerta alla formazione della graduatoria finale mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio assegnato all'offerta tecnica sommato al punteggio assegnato all'offerta economica determina il punteggio complessivo assegnato al concorrente.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso le migliori offerte siano uguali, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell'offerta tecnica.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un'unica offerta valida, purchè ritenuta congrua dal RUP.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario del servizio si farà carico di:

- selezionare gli operatori nel numero previsto, secondo i criteri di cui al precedente punto 7 e destinarli ai plessi scolastici che saranno indicati dall'Amministrazione comunale (l'assegnazione dovrà rimanere fissa per tutto l'anno scolastico, salvo esigenze di carattere eccezionale);
- stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi, infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività assegnata; copia della polizza dovrà essere fornita prima dell'avvio dell'attività al Servizio Istruzione del Comune di Vicenza;
- fornire a ciascun operatore la dotazione necessaria allo svolgimento del servizio, come di seguito specificato: grembiule o casacca bianca, cuffietta, guanti in lattice, tessera di riconoscimento, dispositivi di protezione, ecc.;
- fornire all'amministrazione comunale un elenco nominativo del personale addetto al servizio;

- svolgere la formazione teorico-pratica in tema di manipolazione degli alimenti a tutti gli operatori incaricati del servizio, alla quale potrà partecipare/contribuire il personale responsabile del servizio refezione dell'amministrazione comunale;
 - dovrà coordinare l'attività degli operatori affinché il servizio sia quotidianamente garantito in tutte le fasce orarie previste; in caso di assenza deve provvedere alla sostituzione dell'operatore;
 - verificare e controllare l'operato dei propri operatori, ferma restando la facoltà del Comune di Vicenza di procedere in ogni momento a ispezioni sullo svolgimento del servizio;
 - inviare al Servizio Istruzione del Comune di Vicenza, entro il mese di luglio successivo alla conclusione dell'anno scolastico, una relazione illustrativa del servizio svolto, evidenziando in particolare, qualora vi siano state, le criticità emerse e le conseguenti azioni di miglioramento possibili, ma anche gli aspetti più qualificanti del servizio e i risultati ottenuti;
 - applicare e far osservare agli operatori tutte le eventuali disposizioni normative e le misure in vigore per il contenimento dell'emergenza epidemiologica al momento dell'avvio del servizio e fornire i dispositivi di protezione individuale necessari al riguardo;
 - indicare al Servizio Istruzione del Comune di Vicenza il nome e i recapiti di un proprio referente per la gestione di ogni rapporto con l'Amministrazione inerente il servizio.
 - ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui al punto 7, il concorrente si obbliga al rispetto degli obblighi assunzionali previsti dalla L.68/99.
2. Resta inteso che l'Amministrazione comunale è esente da ogni responsabilità per fatti od omissioni commessi dagli operatori incaricati dall'aggiudicatario, che si assumerà ogni onere e responsabilità per il comportamento e l'operato degli stessi.

ART. 13 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Servizio Istruzione del Comune di Vicenza provvederà all'avvio di ogni anno scolastico a fornire il calendario di funzionamento delle scuole e gli orari di inizio e fine servizio, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione nei giorni e orari del servizio, preventivamente comunicati dalle scuole.

ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Progetto (RUP) lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 16 - ATTESTAZIONE VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La stazione appaltante emetterà la verifica di conformità con l'attestazione emessa dal responsabile unico del progetto previa relazione del direttore dell'esecuzione del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e contiene i seguenti elementi:
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - l'indicazione dell'esecutore;
 - il nominativo del responsabile unico del progetto;
 - il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto
 - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - la certificazione di regolare esecuzione
2. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.
3. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
5. La stazione appaltante si riserva comunque il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
6. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi sotto specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Per ogni violazione degli obblighi e per ogni caso di carente, incompleta o ritardata esecuzione del servizio la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Il RUP, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

3. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
 - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della

cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 19 – RECESSO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 20 – PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **A59YHZ**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
2. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
3. La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio.
4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
5. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
6. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
7. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
8. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
9. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

10. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 21 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

1. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 22 – GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara, nello specifico dovrà essere pari ad € 28.799,50.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere costituita sotto forma di cauzione e deve essere conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022).
4. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10%, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022).
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.
5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di

appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 24 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito.
2. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 25 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai fini della sottoscrizione del contratto ed a pena di decadenza dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve presentare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per persona.
2. La polizza assicurativa per responsabilità civile, che deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto, nonché per l'eventuale proroga di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale, deve coprire i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose e animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'aggiudicatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la polizza dovrà prevedere le seguenti garanzie:
 - danni da incendio e danni di qualsiasi altro tipo arrecati ai beni del Comune di Vicenza (es: locali e beni in essi contenuti) ed a terzi in genere;
 - danni arrecati agli alunni della Scuola dell'Infanzia (3-5 anni);
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o altre persone (anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario) che partecipino all'attività oggetto del servizio a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario che partecipino all'attività oggetto del servizio a qualsiasi titolo.

4. La polizza assicurativa deve essere stipulata con primaria Compagnia assicurativa per fatto imputabile all'aggiudicatario.
5. Sono a esclusivo a carico dell'aggiudicatario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza.
6. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Vicenza le quietanze riguardanti le annualità successive del premio corrisposto.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza".
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, tasse, imposte inerenti e conseguenti al contratto nonché ogni altro onere che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Comune.
3. L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della tabella "A", annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023, viene assolta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 e della successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.
4. Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietati sotto qualsiasi forma la cessione del contratto e il subappalto.

ART. 28 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 29 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'affidatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si ricordano in particolare:
 - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
 - il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
 - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - CCNL applicabile è quello dei pubblici servizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 5 giugno 2024;
 - In esecuzione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore deve porre in essere tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e curare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. L'appaltatore è tenuto a produrre un proprio piano di emergenza che sia compatibile con i piani di emergenza del Comune. L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione ed alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature, dei beni utilizzati, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali.

ART. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili ai seguenti link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/100685>

ART. 31 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita><https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/369058> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
4. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 32 – FORO COMPETENTE

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio ovvero eleggere domicilio presso la Sede Comunale. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Vicenza.
2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (G.D.P.R.)

Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it. Il delegato al trattamento è il Dott. Michele Trevisiol, Direttore del Settore Provveditorato e Appalti del Comune di Vicenza - tel. 0444/221213 - indirizzo di posta elettronica: mtrevisiol@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it